



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 05/ s.s. 2025-2026

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri	Presidente
Dott. Nicola Benedizione	Componente
Avv. Lorenzo Locatelli	Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00194 Roma, il giorno **03/03/2026** alle ore 17.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I - Il procedimento a carico del tesserato Orazio Arancio si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

per avere il tesserato Orazio Arancio presidente del Comitato regionale Sicilia (in data 24 maggio 2025, durante la manifestazione "Feste del Rugby FIR/ISMEA" svoltasi a Palermo) a seguito dello squillare del telefono cellulare del sig. Luciano Concetto Bellaprima, sospinto



TRIBUNALE FEDERALE

il medesimo in modo impetuoso e sgarbato fuori dalla sala dove si stava svolgendo una riunione alla presenza di numerosi tesserati, al contempo rivolgendogli ad alta voce le seguenti espressioni *"chi cazzo sei, che cazzo fai"*.

II - All'udienza del 03 marzo 2026 comparivano per il sig. Orazio Arancio, presente personalmente, l'avv. Riccardo Di Bella, il quale si richiamava alla memoria difensiva già agli atti e chiedeva che il procedimento de quo venisse definito con una declaratoria di assoluzione ed in subordine l'ammissione delle prove testimoniali richieste. La Procura Federale nella persona del sostituto procuratore avv. Fabio Pennisi ed il sostituto procuratore prof. Giorgio Sandulli chiedeva per l'incolpato la pena di giorni 15 di interdizione.

Il Tribunale Federale dava ingresso alla prova testimoniale ed all'udienza del 03 marzo 2026 venivano sentiti i testimoni indicati dalla difesa.

III - MOTIVI DELLA DECISIONE



TRIBUNALE FEDERALE

Il procedimento indicato in oggetto veniva iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI il 29 settembre 2025, a seguito di un esposto trasmesso il 10 settembre 2025 alla Procura Federale dal sig. Luciano Concetto Bellaprima.

Il sig. Bellaprima riferiva di aver subito una "aggressione fisica e verbale, offese e diffamazione da parte del Presidente del Comitato regionale (Sicilia) Orazio Arancio" durante la manifestazione "Feste del Rugby FIR/ISMEA" del 24 maggio 2025; l'esponente affermava che, in tale occasione, a seguito dello squillare del suo cellulare, pur essendo in procinto di uscire, veniva sospinto con "toni impetuosi e sgarbati" e con "le mani addosso" dal Sig. Orazio Arancio che "pronunciava ad alta voce " ciò avvenendo davanti a decine di persone, lo stesso Bellaprima si sentiva umiliato.

In data 3 ottobre 2025, veniva audito dalla Procura Federale l'autore dell'esposto sig. Luciano Concetto Bellaprima, tesserato e presidente della ASD Catania Rugby Project, in qualità di autore dell'esposto, il quale confermava quanto indicato nell'esposto stesso; il



TRIBUNALE FEDERALE

tesserato Salvatore Forte, sentito come persona informata sui fatti in data 10 ottobre 2025, confermava che in sua presenza il sig. Arancio aveva sospinto fuori dalla sala il sig. Bellaprima e che dopo il ripetersi degli squilli di telefono aveva detto "ma che cazzo fai"; che l'episodio era stato visto nella sala e lui stesso aveva ritenuto la reazione del sig. Arancio "un po' eccessiva"; il tesserato Stefano Massari, la cui presenza ai fatti era stata riferita dal tesserato Bellaprima, audito il 5 novembre 2025, pur confermando gli squilli del telefono, dichiarava di non aver visto spinte, di averli visti salutarsi, di non aver "notato nulla di particolare" e di non aver "sentito nessun commento su quanto era successo".

Con comunicazione del 13 novembre 2025, il Procuratore Federale comunicava al Procuratore generale dello Sport di voler procedere all'archiviazione del procedimento in esame; con comunicazione del 17 dicembre 2025 la Procura generale dello Sport, a firma congiunta del Procuratore Generale Ugo Taucer e del Procuratore Nazionale Marco Giontella - comunicava di non condividere l'intendimento di



TRIBUNALE FEDERALE

archiviazione; in particolare, la Procura Generale dello Sport sottolineava che "i fatti indicati nell'esposto sono stati infatti accertati con le audizioni di terzi", che "il richiamo alla necessaria offensività delle condotte in ambito sportivo non è in alcun modo pertinente e men che mai se la condotta è imputabile a un alto dirigente federale e viene tenuta dinanzi a un'ampia platea di tesserati che riceverebbero un messaggio distorto se venisse dichiarata l'impunità dell'agente." La Procura Generale dello Sport invitava perciò la Procura Federale, ai sensi dell'art. 51, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, a notificare la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento al Sig. Orazio Arancio e, successivamente, a esercitare l'azione disciplinare nei suoi confronti mediante atto di deferimento a giudizio; a tal fine, la Procura generale dello Sport rimetteva in termini la Procura Federale per giorni 20 (venti) a far data dal 7 gennaio 2026; in data 22 dicembre 2025, il Procuratore federale notificava conseguentemente al tesserato Sig. Orazio Arancio di voler



TRIBUNALE FEDERALE

procedere nei suoi confronti al deferimento per avere in data 24 maggio 2025, durante la manifestazione "Feste del Rugby FIR/ISMEA" svoltasi a Palermo, a seguito dello squillare del telefono cellulare del sig. Luciano Concetto Bellaprima, sospinto il medesimo in modo impetuoso e sgarbato fuori dalla sala dove si stava svolgendo una riunione alla presenza di numerosi tesserati, al contempo rivolgendogli ad alta voce le seguenti espressioni "chi cazzo sei, che cazzo fai".

Con memoria inviata via e-mail in data 5 gennaio 2026, il Sig. Orazio Arancio chiedeva di integrare le indagini con nuovi elementi di prova idonei a sconfessare quelli forniti dal Sig. Concetto Bellaprima il quale avrebbe travisato i fatti.

Il Sig. Arancio ricostruiva i fatti nel seguente modo: all'inizio della riunione, Arancio, aveva ricordato a tutti i partecipanti all'incontro di assicurarsi che il telefono fosse in modalità silenziosa ma il sig. Bellaprima, seduto in prima fila, non aveva silenziato il telefono e gli squilli avevano interrotto la riunione per ben tre volte o



TRIBUNALE FEDERALE

nonostante le sollecitazioni da parte del Sig. Arancio, dopo un primo e un secondo squillo, al terzo squillo - non riuscendo il sig. Bellaprima a interrompere la suoneria e rispondendo al telefono - Arancio lo invitava con tono fermo ad allontanarsi dalla sala; è da escludersi categoricamente che vi sia stato un contatto fisico; con memoria difensiva pervenuta il 25 febbraio 2026 il sig. Orazio Arancio produceva dichiarazioni testimoniali delle persone presenti ai fatti che negavano l'alterco.

IV - L'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

All'udienza del 3 marzo 2026, il Tribunale Federale, ritenuto necessario procedere all'espletamento di attività istruttoria, ha disposto l'escussione dei testimoni presenti indicati dalla difesa.

Il sig. **Lo Celso Andrea**, regolarmente identificato e ammonito a dire la verità ex art. 74 RGS, ha dichiarato di essere stato presente insieme a tutti i tecnici dei club siciliani alla riunione del 25 maggio 2025 a Palermo. Durante l'incontro con il tecnico della nazionale Gonzalo



TRIBUNALE FEDERALE

Quesada ha squillato insistentemente il cellulare del sig. Luciano Bellaprima interrompendo l'attività in corso. Il teste ha escluso categoricamente che vi sia stata violenza da parte del Presidente Arancio, il quale si è limitato a chiedere gentilmente al Bellaprima di uscire dalla sala se non fosse stato in grado di spegnere la suoneria del cellulare. Ha escluso che il Presidente Arancio abbia riferito le frasi contestate nell'atto di deferimento, affermando che si è limitato a chiedere di spegnere il cellulare dicendogli gentilmente "se non lo spegni esci fuori che stiamo parlando". Il teste ha precisato di sentire bene quanto dicevano sia Orazio Arancio che Quesada e Bellaprima in quanto era vicino a loro e sentiva tutto bene e chiaramente.

Il sig. **Massimiliano Natale Messina**, regolarmente identificato e ammonito a dire la verità ex art. 74 RGS, ha confermato di essere stato presente alla riunione tenutasi il 25 maggio 2025 a Palermo e ha ricordato che durante la relazione del tecnico Quesada il presidente Arancio ha invitato il Bellaprima a spegnere il cellulare che ha



TRIBUNALE FEDERALE

suonato più volte interrompendo la relazione e disturbando tutti. Il teste, che era seduto in seconda fila, ha dichiarato che il presidente Arancio ha solo invitato il Bellaprima a spegnere il cellulare e ha ricordato bene che il presidente Arancio si è limitato verbalmente e gentilmente ad invitare il Bellaprima ad uscire senza che vi sia stato alcun contatto fisico. Ha precisato che era in seconda fila e poteva vedere e sentire bene tutto. Ha riferito che il presidente Arancio non si è alzato, era infatti di fianco a Quesada di fronte all'uditorio e non è andato incontro al Bellaprima ma si è limitato a dire a Luciano Bellaprima "accomodati fuori che stai interrompendo la riunione". Ha aggiunto che il Bellaprima è uscito e non è più rientrato senza dire nulla e ha ricordato che i presenti stavano ridendo dell'accaduto visto che il Bellaprima in maniera goffa non riusciva a spegnere il telefono.

Il sig. **Sebastiano Garofalo**, regolarmente identificato e ammonito a dire la verità ex art. 74 RGS, ha confermato che il telefono di Bellaprima ha squillato più volte e che lui



TRIBUNALE FEDERALE

era seduto in seconda fila proprio dietro Bellaprima. Ha dichiarato che il presidente Arancio ha ammonito con educazione il Bellaprima e non ha sentito proferire parolacce e volgarità per allontanarlo. Ha escluso categoricamente che ci sia stato un gesto fisico contro il Bellaprima, affermando che sempre a debita distanza il Presidente Arancio lo ha invitato in maniera ferma ma educata a non interrompere la relazione del tecnico e ad allontanarsi se aveva urgenza di rispondere al telefono.

V - LA VALUTAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO

Il procedimento in esame impone al Collegio una valutazione particolarmente rigorosa del compendio probatorio acquisito, atteso che la contestazione mossa al tesserato Orazio Arancio si fonda essenzialmente su dichiarazioni testimoniali che presentano profili di contraddittorietà e inconciliabilità tali da non consentire l'affermazione della responsabilità disciplinare al di là di ogni ragionevole dubbio.

Come noto, il principio del libero convincimento del giudice, riconosciuto anche in ambito disciplinare sportivo



TRIBUNALE FEDERALE

(si veda Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6277/2019) non si traduce in arbitrio valutativo, ma impone un obbligo motivazionale particolarmente stringente quando il giudice si trovi a dover valutare testimonianze contrastanti. In presenza di fronti testimoniali contrapposti, infatti, la giurisprudenza consolidata richiede che il giudice espliciti con rigore il percorso logico-conoscitivo che lo ha condotto ad apprezzare alcune testimonianze piuttosto che altre, dando ragione della razionalità del percorso mentale seguito per arrivare alla decisione (Cassazione penale, sentenza n. 47010 del 10 dicembre 2009).

Nel caso di specie, l'istruttoria condotta dalla Procura Federale e quella svolta in dibattimento hanno fatto emergere un quadro probatorio caratterizzato da significative e insanabili divergenze nelle ricostruzioni testimoniali dei fatti del 24 maggio 2025.

Da un lato, il sig. Luciano Concetto Bellaprima, autore dell'esposto, ha riferito di essere stato sospinto con "toni impetuosi e sgarbati" e con "le mani addosso" dal



TRIBUNALE FEDERALE

sig. Arancio, il quale avrebbe pronunciato ad alta voce espressioni offensive davanti a decine di persone presenti alla riunione. Tale versione ha trovato parziale riscontro nelle dichiarazioni del tesserato Salvatore Forte, audito il 10 ottobre 2025, il quale ha confermato di aver visto il sig. Arancio spingere fuori dalla sala il sig. Bellaprima e di aver udito l'espressione "ma che cazzo fai" dopo il ripetersi degli squilli di telefono, ritenendo la reazione "un po' eccessiva".

Dall'altro lato, tuttavia, si pone un fronte testimoniale compatto e radicalmente opposto.

Il tesserato **Stefano Massari**, la cui presenza ai fatti era stata espressamente riferita dal sig. Bellaprima e che pertanto deve considerarsi testimone oculare diretto, audito il 5 novembre 2025 dalla Procura Federale, ha fornito una ricostruzione radicalmente diversa: pur confermando gli squilli del telefono, ha dichiarato di non aver visto spinte, di aver visto i due soggetti salutarsi, di non aver "notato nulla di particolare" e di non aver "sentito nessun commento su quanto era successo".



TRIBUNALE FEDERALE

A tale quadro si aggiungono le dichiarazioni rese in dibattimento dai testi **Lo Celso Andrea**, **Massimiliano Natale Messina** e **Sebastiano Garofalo**, tutti presenti ai fatti, che hanno fornito una ricostruzione univoca e concordante degli eventi, escludendo categoricamente l'esistenza di un contatto fisico e la pronuncia delle espressioni offensive contestate. Tutti i testi hanno riferito che il presidente Arancio si è limitato a invitare con tono fermo ma educato il sig. Bellaprima ad allontanarsi dalla sala dopo il terzo squillo del telefono cellulare, in un contesto in cui il sig. Arancio aveva preventivamente ricordato a tutti i partecipanti di assicurarsi che il telefono fosse in modalità silenziosa. I testi hanno precisato di trovarsi in posizione tale da poter vedere e sentire chiaramente quanto accadeva, essendo collocati in prima e seconda fila, e hanno concordemente riferito che il presidente Arancio non si è alzato né si è avvicinato fisicamente al Bellaprima, limitandosi a rivolgergli l'invito ad uscire dalla propria posizione accanto al tecnico Quesada. Hanno inoltre riferito che i presenti ridevano dell'accaduto per la



TRIBUNALE FEDERALE

goffaggine con cui il Bellaprima non riusciva a spegnere il telefono.

Il Collegio rileva che la testimonianza del sig. Massari, acquisita dalla stessa Procura Federale in fase di indagini preliminari, assume particolare rilievo probatorio in quanto proveniente da soggetto indicato dallo stesso esponente come presente ai fatti e, quindi, chiamato a deporre su circostanze che avrebbe dovuto direttamente percepire. La giurisprudenza ha costantemente affermato che, nell'apprezzamento del quadro probatorio e in particolare nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, tra la deposizione di chi personalmente abbia subito gli effetti di una determinata condotta e quella di un testimone terzo e disinteressato che riferisce di non averne avuto conoscenza o di aver percepito i fatti in modo diverso, occorre procedere a una valutazione critica complessiva che tenga conto della posizione processuale dei dichiaranti e della coerenza intrinseca delle loro affermazioni (Cassazione penale, sentenza n. 6911 dell'11 giugno 1992).



TRIBUNALE FEDERALE

Nel caso in esame, la testimonianza del sig. Massari non può essere considerata marginale o trascurabile: essa proviene da un soggetto che, per ammissione dello stesso esponente, era presente nella sala e avrebbe dovuto assistere all'episodio contestato. La sua dichiarazione di non aver visto spinte, di non aver notato nulla di particolare e di non aver sentito commenti su quanto accaduto si pone in contraddizione insanabile con la ricostruzione fornita dal sig. Bellaprima, che ha descritto un'aggressione fisica e verbale avvenuta "davanti a decine di persone" e tale da determinare in lui un sentimento di umiliazione.

Tale contraddizione viene ulteriormente accentuata e resa insuperabile dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi Lo Celso, Messina e Garofalo, che hanno fornito una ricostruzione dettagliata, circostanziata e concordante degli eventi, escludendo categoricamente sia il contatto fisico sia la pronuncia delle espressioni offensive contestate. La concordanza di tali testimonianze, rese da soggetti che hanno precisato di trovarsi in posizione tale



TRIBUNALE FEDERALE

da poter vedere e sentire chiaramente quanto accadeva, e la loro coerenza interna ed esterna costituiscono elementi di particolare significatività probatoria.

Quanto alla testimonianza del sig. Forte, pur confermando una reazione del sig. Arancio ritenuta "un po' eccessiva", essa non consente di accertare con la necessaria certezza la sussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante. La conferma di una spinta e dell'espressione "ma che cazzo fai" pronunciata dopo il ripetersi degli squilli si pone in contrasto frontale con le dichiarazioni di quattro testimoni oculari (Massari, Lo Celso, Messina e Garofalo) che hanno escluso categoricamente sia il contatto fisico sia la pronuncia di espressioni volgari, riferendo invece che il presidente Arancio si è limitato a invitare educatamente il Bellaprima ad uscire se non fosse stato in grado di spegnere il cellulare.

Il Collegio osserva che, in presenza di testimonianze contrastanti, l'obbligo di motivazione deve essere assolto in maniera particolarmente rigorosa, esplicitando il percorso logico-conoscitivo che ha portato il giudice ad



TRIBUNALE FEDERALE

apprezzare alcune testimonianze e non altre. I criteri di valutazione utilizzati per saggiare l'attendibilità delle prove testimoniali devono essere sempre esplicitati e applicati in maniera uniforme e coerente a tutti i testimoni che si trovino in condizioni analoghe, senza discriminazioni immotivate (Cassazione penale, sentenza n. 47010 del 10 dicembre 2009).

Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa elementi oggettivi che consentano di ritenere inattendibili le testimonianze del sig. Massari e dei testi escussi in dibattimento e di privilegiare invece la versione dell'esponente. La circostanza che il sig. Bellaprima sia la persona offesa non è di per sé sufficiente a inficiarne la credibilità, ma impone al giudice una valutazione particolarmente attenta del compendio probatorio nel suo complesso, alla ricerca di elementi di riscontro esterni che confermino la versione accusatoria. Nel caso in esame, tali elementi di riscontro non possono rinvenirsi nella testimonianza del sig. Forte, che conferma solo parzialmente i fatti e che si pone in contrasto con le



TRIBUNALE FEDERALE

dichiarazioni concordanti di quattro testimoni oculari che hanno escluso categoricamente sia il contatto fisico sia la pronuncia delle espressioni offensive.

La giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di testimonianze apparentemente inconciliabili, il giudice deve procedere a una valutazione critica complessiva del materiale probatorio, verificando preliminarmente l'affidabilità e l'intrinseca valenza persuasiva dei singoli dati dimostrativi e successivamente procedendo a un esame globale per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire la responsabilità all'incolpato al di là di ogni ragionevole dubbio (Cassazione penale, sentenza n. 53222 del 27 novembre 2018).

Nel caso di specie, l'esame globale del compendio probatorio non consente di superare il ragionevole dubbio sulla responsabilità del tesserato Arancio. La contraddizione tra la testimonianza del sig. Massari, acquisita dalla stessa Procura Federale, che nega l'esistenza di spinte e di comportamenti anomali, e le



TRIBUNALE FEDERALE

dichiarazioni concordanti dei testi Lo Celso, Messina e Garofalo, che hanno escluso categoricamente sia il contatto fisico sia la pronuncia di espressioni volgari, da un lato, e quella del sig. Bellaprima, che descrive un'aggressione fisica e verbale avvenuta davanti a decine di persone, dall'altro, non può essere risolta in senso sfavorevole all'incolpato in assenza di ulteriori elementi probatori che consentano di privilegiare l'una o l'altra versione.

Il criterio del ragionevole dubbio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, reagisce in modo diverso sugli esiti di condanna e su quelli assolutori: la sentenza di condanna deve superare il ragionevole dubbio sull'attendibilità e concludenza della prova dell'ipotesi accusatoria, mentre quella di assoluzione può e deve limitarsi al ragionevole dubbio (Cassazione penale, sentenza n. 40810 del 13 settembre 2018). Quando la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa trova idonei riscontri nelle risultanze processuali, insiste all'interno del perimetro della razionalità pratica e resiste al tentativo di elisione operato sulla base degli



TRIBUNALE FEDERALE

elementi di prova di opposta valenza, apparendo dotata di empirica e concreta plausibilità, il criterio del ragionevole dubbio si salda alla presunzione di innocenza e impone la decisione di assoluzione.

Nel caso in esame, la ricostruzione difensiva trova riscontro nelle dichiarazioni concordanti di quattro testimoni oculari, di cui uno (Massari) acquisito dalla stessa Procura Federale, che hanno escluso categoricamente la sussistenza dei fatti contestati. Tale ricostruzione non solo appare dotata di empirica e concreta plausibilità, ma risulta supportata da un compendio probatorio più consistente e coerente rispetto alla versione accusatoria, che trova riscontro solo parziale nella testimonianza del sig. Forte, peraltro in contrasto frontale con le dichiarazioni di quattro testimoni oculari.

Il Collegio rileva inoltre che la stessa Procura Federale, nel suo intendimento di archiviazione, aveva ritenuto che "dalle risultanze delle attività istruttorie non sono emersi elementi idonei ad identificare un illecito disciplinare" e che "dal comportamento del sig. Orazio



TRIBUNALE FEDERALE

Arancio non emerge né una volontà né una capacità di ledere l'immagine del sig. Bellaprima apparendo l'episodio sicuramente infelice ma marginale". Tale valutazione, pur non vincolante per questo Tribunale, costituisce un elemento di contesto significativo che conferma l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità disciplinare.

La successiva richiesta della Procura Generale dello Sport di procedere al deferimento, fondata sulla considerazione che "i fatti indicati nell'esposto sono stati infatti accertati con le audizioni di terzi" e che "il richiamo alla necessaria offensività delle condotte in ambito sportivo non è in alcun modo pertinente", non modifica il quadro probatorio acquisito e non consente di superare le contraddizioni emerse dalle testimonianze. La circostanza che alcuni testimoni abbiano confermato parzialmente i fatti non equivale a un accertamento certo e univoco della responsabilità, soprattutto quando altri testimoni oculari forniscono una ricostruzione radicalmente diversa e quando l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere un fronte



TRIBUNALE FEDERALE

testimoniale compatto e concordante che esclude categoricamente la sussistenza dei fatti contestati.

L'istruttoria dibattimentale svolta dal Tribunale Federale ha consentito di acquisire elementi probatori decisivi che hanno definitivamente chiarito la dinamica dei fatti. Le dichiarazioni rese dai testi Lo Celso, Messina e Garofalo, tutti presenti ai fatti e in posizione tale da poter vedere e sentire chiaramente quanto accadeva, hanno fornito una ricostruzione dettagliata, circostanziata e concordante degli eventi, escludendo categoricamente sia il contatto fisico sia la pronuncia delle espressioni offensive contestate. Tali dichiarazioni, unitamente a quella del sig. Massari acquisita dalla Procura Federale, costituiscono un compendio probatorio che non solo non consente di affermare la responsabilità dell'incolpato al di là di ogni ragionevole dubbio, ma conduce alla conclusione che i fatti contestati nell'atto di deferimento non sono sussistenti.

La giurisprudenza ha chiarito che l'assoluzione per insufficienza di prove può essere pronunciata solo quando



TRIBUNALE FEDERALE

le risultanze del processo diano adito a perplessità oggettive in ordine alla sussistenza degli elementi intrinseci del reato, nel senso che in esse si riscontri una serie incompleta di elementi di responsabilità o elementi contrari all'imputato che coesistano con elementi favorevoli i quali, senza svalutare i primi, legittimino il dubbio sulla responsabilità (Cassazione penale, sentenza n. 3010 del 14 aprile 1983). Viceversa, quando gli elementi di prova a favore dell'imputato prevalgono su quelli a carico, tanto da escludere la sussistenza dei fatti contestati, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Nel caso di specie, il compendio probatorio acquisito, e in particolare le dichiarazioni concordanti di quattro testimoni oculari che hanno escluso categoricamente sia il contatto fisico sia la pronuncia delle espressioni offensive contestate, non consente di ritenere provati i fatti contestati nell'atto di deferimento. La contraddizione tra la versione accusatoria e quella difensiva non si risolve in una situazione di equivalenza



TRIBUNALE FEDERALE

delle prove di responsabilità con quelle di innocenza, ma in una prevalenza degli elementi probatori che escludono la sussistenza dei fatti contestati.

In conclusione, il Collegio ritiene che il compendio probatorio acquisito, e in particolare le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, conducano alla conclusione che i fatti contestati nell'atto di deferimento non sono sussistenti. In presenza di tale quadro probatorio, il principio di presunzione di innocenza, operante anche nell'ordinamento disciplinare sportivo, impone l'assoluzione dell'incolpato con la formula "perché il fatto non sussiste".

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo,

PQM

definitivamente pronunciando, assolve il tesserato Orazio Arancio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 04 marzo 2026



TRIBUNALE FEDERALE

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 04/03/2026

PUBBLICATA

N. 06/03/2026

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zichieri